



ORDINANZA N° 003 del 10/01/2021

OGGETTO:

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE SOSPENSIONE ATTIVITÀ SCOLASTICHE IN PRESENZA DALL'11/01/2021 AL 16/01/2021 DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, DI ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO, NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CARIATI.

IL SINDACO

VISTI:

- i provvedimenti ministeriali e regionali vigenti in materia di misure urgenti per il contenimento del contagio da Covid-19 e per la gestione dell'emergenza epidemiologica in atto ed, in particolare, con riferimento alle misure per l'igiene dei servizi pubblici;
- la direttiva n.1/2020, del Dipartimento della Funzione Pubblica che al punto 8, detta misure più dettagliate in materia di salubrità degli uffici pubblici;

PRESO ATTO che il TAR CALABRIA ha accolto la richiesta di sospensione dell'ordinanza di chiusura delle scuole elementari e medie emanata dal Presidente f.f. della Regione Calabria n. 01 del 5/1/2021;

TENUTO CONTO che sulla quaestio in esame risultano, nel panorama giurisprudenziale, diverse linee di pensiero, fra cui il TAR Basilicata che con il provvedimento n. 272/2020 ha avuto modo di affermare che:

" ... al riguardo, il bilanciamento tra le esigenze imposte dalla necessaria tutela dei diversi interessi coinvolti nella materia (primi tra tutti, ma non solo, il diritto alla salute e quello all'istruzione) spetta in primo luogo all'autorità amministrativa, che ha gli strumenti e la competenza di merito per adottare le misure appropriate, anche alternative alla didattica a distanza, nell'ambito comunque del quadro normativa vigente "; nonché quella del TAR Puglia che nel provvedimento n. 695/2020 ha stabilito che:

" ... Ritenuto - *impregiudicata la valutazione del ricorso nel merito - che il necessario contemperamento del diritto alla salute con il diritto allo studio nella attuale situazione epidemiologica vede prevalere il primo sul secondo (comunque parzialmente soddisfatto attraverso la didattica a distanza), attesa la necessità - in ragione del numero complessivo dei contagi, da apprezzare anche tenendo conto della capacità di risposta del sistema sanitario regionale - di contenere il rischio del diffondersi del virus ...* ";

CONSIDERATO che per come rilevato dai dati epidemiologici divulgati a cadenza giornaliera dalla Regione Calabria l'andamento epidemiologico in tutto il territorio regionale continua a registrare un aumento di casi di positività;

PRESO ATTO della fragilità dell'organizzazione sanitaria regionale, come evidenziata a diversi livelli istituzionali, non adeguata a fronteggiare un eccessivo diffondersi dell'epidemia;

CONSIDERATO che allo stato, dalla disamina dei dati diffusi dalla Regione Calabria, nel report del Dipartimento 4, aggiornato alla data del 03.01.2021, si constata *ictu oculi* un indubbio aumento della curva di contagio nel territorio calabrese (peraltro rilevato anche a livello nazionale nei recenti provvedimenti emanati), meritevole di attenzione ed in parte da ritenersi sovrapponibile ai periodi in cui nella I fase venivano attivate forti restrizioni ed innumerevoli zone rosse;

CONSIDERATO che stando ai dati emergenti dal cennato report la Provincia di Cosenza la si identifica in 11° posizione per incremento del numero dei contagi, fermo restando che a livello nazionale risulta stimato che l'indice Rt è superiore a 1 solo in alcune Regioni, fra cui comprendere la Calabria;

RILEVATO che nella fase II in situazioni analoghe a quella odierna (con riguardo l'andamento dell'indice Rt) venivano adottati stringenti provvedimenti, fra cui anche la sospensione delle attività didattiche in presenza;

CONSIDERATO altresì, che il personale scolastico (docente e non docente) che gravita su Cariati non proviene solo dal territorio comunale ma, anche da altri Comuni;

RILEVATO che, ad oggi, permangono casi di positività accertati sul territorio di Cariati e che è ragionevole ritenere, considerato quanto sopra evidenziato, un incremento del numero dei positivi;

RITENUTO che l'aumentare dei casi di positività al Covid-19 sul territorio di Cariati potrebbe interessare anche il mondo della scuola;

RITENUTO che, pur in assenza di dati precisi, non può non considerarsi la situazione nel suo complesso che induce, responsabilmente, all'adozione di misure di prevenzione tempestive e cautelative della salute pubblica anche al fine di rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitaria per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione della malattia;



UFFICIO DEL SINDACO

RITENUTO necessario in considerazione di quanto sopra esposto, ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 e ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti che, **le attività scolastiche e didattiche delle scuole dell'infanzia, di istruzione primaria e secondaria di 1° grado, nel territorio del Comune di Cariati si svolgano esclusivamente**- ove possibile e con organizzazione integralmente demandata all'autonomia delle istituzioni scolastiche – **con modalità a distanza dall'11/01/2021 al 16/01/2021;**

SENTITO per le vie brevi il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Cariati;

VISTO l'art. 18 del D.L. n.76/2020, convertito in Legge n.120/2020, che abrogando l'art. 3, comma 2, del D.L. n. 19/2020, ha fatto venir meno i limiti cui era sottoposto il potere di ordinanza sindacale nelle fasi cruciali del contrasto alla diffusione dell'epidemia in corso;

VISTO il D.L. 33, del 16 maggio 2020 convertito con modificazioni con L. 14 luglio 2020, n.74;

VISTO l'art. 50, commi 5 e 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI lo Statuto ed i Regolamenti comunali;

RITENUTA la propria competenza ai sensi del richiamato art. 50 del D.lgs. n° 267/2000, per le motivazioni sopra riportate e che costituiscono parte integrante;

ORDINA

Che - ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 sul territorio comunale, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti -, **LE ATTIVITÀ DIDATTICHE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, DI ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO, NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CARIATI SI SVOLGANO ESCLUSIVAMENTE – OVE POSSIBILE E CON ORGANIZZAZIONE INTEGRALMENTE DEMANDATA ALL'AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE – CON MODALITÀ A DISTANZA DALL'11/01/2021 AL 16/01/2021.**

DISPONE

- Che copia della presente ordinanza venga pubblicata all'Albo on-line del Comune di Cariati e ne sia data massima diffusione attraverso mezzi di stampa, social e locandine;
- Che copia della presente ordinanza venga trasmessa per i successivi adempimenti di competenza a:
 - 1) Al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale di Cariati;
 - 2) Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale di Cosenza;
 - 3) A S.E. il Prefetto di Cosenza;
 - 4) Al Comandante Stazione Carabinieri di Cariati;
 - 5) Al Comandante del Corpo di Polizia Municipale;
 - 6) Al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza;
 - 7) Al Presidente della Regione Calabria;
 - 8) Al Responsabile dell'Area Servizi alla Persona.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro nel termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, li 10/01/2021.



IL SINDACO
Avv. Filomena GRECO